



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 luglio 2018
(OR. en)

11192/18
ADD 1

EF 202
ECOFIN 736
DELECT 115

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 luglio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 4430 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 4430 final ANNEX 1.

All.: C(2018) 4430 final ANNEX 1

Bruxelles, 13.7.2018
C(2018) 4430 final

ANNEX 1

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle
caratteristiche della funzione di sorveglianza**

ALLEGATO

Elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei

1. Un comitato di sorveglianza indipendente composto da una rappresentanza equilibrata delle parti interessate che comprenda le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano gli indici di riferimento, i contributori di dati per gli indici di riferimento e altre parti interessate esterne, come i gestori delle infrastrutture dei mercati e altre fonti di dati, nonché da membri indipendenti e dal personale dell'amministratore non direttamente coinvolti nella fornitura dei pertinenti indici di riferimento o in altre attività correlate.
2. Se l'amministratore non è interamente di proprietà o sotto il controllo dei contributori di dati per l'indice di riferimento o delle entità sottoposte a vigilanza che lo utilizzano e non esistono altri conflitti di interesse a livello della funzione di sorveglianza, il comitato di sorveglianza comprende:
 - (a) almeno due persone coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento pertinenti, senza diritto di voto;
 - (b) almeno due membri del personale che rappresentano altre parti dell'organizzazione dell'amministratore non direttamente coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento pertinenti o in attività connesse oppure
 - (c) se tali membri del personale non sono disponibili, almeno due membri indipendenti.
3. Se un indice di riferimento non è critico e a meno che la sua complessità, il suo grado di utilizzo o la sua vulnerabilità non indichino il contrario, una persona fisica che fa parte del personale dell'amministratore, o qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o posti sotto il controllo dell'amministratore, che non è direttamente coinvolta nella fornitura di alcun indice di riferimento pertinente ed è esente da conflitti di interesse, in particolare quelli derivanti da un potenziale interesse per il livello dell'indice di riferimento.
4. Una funzione di sorveglianza composta da più comitati, ciascuno responsabile della sorveglianza di un indice di riferimento, un tipo di indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento, purché un'unica persona o un unico comitato siano designati come responsabili della direzione generale e del coordinamento della funzione di sorveglianza e dell'interazione con l'organo di gestione dell'amministratore dell'indice di riferimento e con l'autorità competente.
5. Una funzione di sorveglianza composta da più comitati, ciascuno con un sottoinsieme di responsabilità e compiti di sorveglianza, purché un'unica persona o un unico comitato siano designati come responsabili della direzione generale e del coordinamento della funzione di sorveglianza e dell'interazione con l'organo di gestione dell'amministratore dell'indice di riferimento e con l'autorità competente.